



**CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE  
PIEMONTE** *Agency for Investments, Export and Tourism*  
Promoted by Regione Piemonte and Chambers of Commerce

# IMPRESE "IN RETE" PER COMPETERE ALL'ESTERO: opportunità commerciali, aggiornamenti legali e fiscali

CEIP

Torino, 16 aprile 2014

A cura di Stefano Garelli



Camera di Commercio  
Alessandria



Camera di Commercio  
Novara



Camera di Commercio  
di Asti



Camera di Commercio  
Biella



Camera di Commercio  
Cuneo



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO



Camera di Commercio  
Industria Artigianato  
e Agricoltura del  
Verbano Cusio Ossola



Camera di Commercio  
Vercelli

PIEMONTE

THE BEST OF  
MADE IN ITALY



iniziativa cofinanziata con Fondo di Sviluppo e Coesione

[www.regione.piemonte.it/fsc/internazionalizzazione](http://www.regione.piemonte.it/fsc/internazionalizzazione)

# IMPRESE IN RETE

## Argomenti

### Profili legali e fiscali:

- Le fonti informative per ulteriori approfondimenti
- **Le forme di aggregazione tra imprese: esame delle principali tipologie**
- Le negoziazioni preliminari alla costituzione della rete
- Perché costituire una rete di imprese: vantaggi e opportunità
- **Il contratto di rete: inquadramento legale e fiscale**
- Il contratto di rete: esame di un contratto di rete
- **Casi pratici di aggregazione tra imprese**

IMPRESE IN RETE

# LE FONTI INFORMATIVE PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI



REGIONE  
PIEMONTE

iniziativa cofinanziata con Fondo di Sviluppo e Coesione

[www.regione.piemonte.it/fsc/internazionalizzazione](http://www.regione.piemonte.it/fsc/internazionalizzazione)

# IMPRESE IN RETE

## Fonti informative

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php>

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com\\_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andori=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvedIT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBottom=0&idmenu=2263&id=2021541](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andori=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvedIT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBottom=0&idmenu=2263&id=2021541)

ALTO CONTRASTO



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTRO

MINISTERO

AREE TEMATICHE



YouTube



Home » Il portale Informa » Per il cittadino

### IL PORTALE INFORMA

- ▶ Notizie
- ▶ Per il cittadino
- ▶ Per l'impresa
- ▶ Per i media
- ▶ Normativa
- ▶ Servizi

### GARANTE PMI - AGGREGAZIONI DI IMPRESE

Nella sezione Aggregazioni sono reperibili le principali informazioni utili alle imprese sul tema delle aggregazioni. Sono presenti i link ai siti istituzionali delle Regioni, le informazioni inerenti i contratti di rete compresa una raccolta organizzata dei provvedimenti legislativi di riferimento (leggi nazionali, circolari dell'Agenzia delle entrate, ecc...).

- Reti di imprese - Elenco dei contratti di rete (Unioncamere)
- Reti di imprese - Normativa agevolazioni (Agenzia Entrate)
- Reti di imprese - Scheda informativa (Ministero dello Sviluppo Economico)
- Reti di impresa - Organismi abilitati all'asseverazione (Agenzia Entrate)

Documenti, indagini e studi



iniziativa cofinanziata con Fondo di Sviluppo e Coesione

[www.regione.piemonte.it/fsc/internazionalizzazione](http://www.regione.piemonte.it/fsc/internazionalizzazione)

# IMPRESE IN RETE

## Fonti informative

<http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/contratto-di-rete.html>

### CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

**Studio n. 5-2013/I**

**Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative**  
*Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 16 gennaio 2013*

**Sommario:** 1. Introduzione: la rete - soggetto e a responsabilità limitata degli aderenti; 2. Le rete con soggettività giuridica: il profilo pubblicitario ed altre questioni applicative; 3. La responsabilità limitata dei partecipanti alla rete: profili pubblicitari.

# IMPRESE IN RETE

## Fonti informative

<http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/contratto-di-rete.html>

### CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 1-2011/I

Il “contratto di rete”

*Approvato dalla Commissione studi d’impresa il 20 aprile 2011*

**Sommario:** 1. La rete (contrattuale) di imprese; 2. Le parti, la forma e la pubblicità del contratto; 3. La rilevanza della funzione del contratto sottostante al fine di configurare una rete normativamente riconosciuta; 4. Del possibile contenuto del contratto che fonda una rete di imprese; I. Il programma di rete; II. Le cause di recesso (e di esclusione); III. L’adesione di ulteriori contraenti; IV. Le decisioni dei partecipanti; V. Ulteriori possibili clausole: sanzioni per l’inadempimento degli obblighi contrattuali, uffici, “logo” comune; 5. L’amministrazione e la rappresentanza; 6. Il fondo patrimoniale comune.



# IMPRESE IN RETE

## Fonti informative

S. Ungaro, «Riconosciuta la soggettività tributaria delle reti di imprese», n. 29/2013, pag. 33

Pratica  
fiscale

## Agevolazioni

Circ. 18 giugno 2013, n. 20/E

## Aspetti fiscali e rappresentazione contabile dell'attività delle reti d'impresa

di **Francesca Mariotti**

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 20/E del 2013, ha fornito chiarimenti sugli aspetti fiscali della disciplina delle reti di impresa. La circolare analizza sia le conseguenze fiscali derivanti dalla possibilità di dotare il contratto di rete di **soggettività giuridica**, sia le regole di **imputazione di costi e proventi per le reti pure**, che rimangono contratti che regolano collaborazioni tra imprese. Le reti pure, qualora eseguano attività non riconducibili separatamente alle imprese **contraenti**, operano secondo le regole del mandato. Si ritiene opportuno esaminare i profili fiscali sia delle **reti soggetto** che delle **reti contratto** e, per queste ultime, le modalità di **contabilizzazione degli apporti al fondo patrimoniale e dei costi sostenuti in esecuzione del contratto di rete**.

# IMPRESE IN RETE

Fonti informative

<http://www.retimpresa.it/index.php/en/faq>

BANDI ATTIVI [Napoli: agevolazioni dal Comune alle reti d'impresa](#) [SCADE il 28 aprile](#) [BANDI](#) [Tuesday, 18 February 2014 12:57](#) [data: 2014/02/18](#)

Servizi dedicati  
**ITA**  
Il Gruppo RETIMPRESA  
è un'azienda a partecipazione paritetica  
tra il Comune di Torino e il Gruppo Impresa

**RETIMPRESA**

**AGEVOLAZIONI PER LE AGGREGAZIONI**

**Inviaci il programma di rete per l'estero**

**AWARDS**  
Progetto Etica 2014

**GRUPPO IMPRESA**  
Gruppo Impresa è un'azienda  
per le imprese e il territorio

**FAQ**

Search...



# IMPRESE IN RETE

INTESA  SANPAOLO  MEDIOCREDITO ITALIANO

## **Il quarto Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d'impresa**

**Servizio Studi e Ricerche**  
**Marzo 2014**

**IMPRESE IN RETE**

# **LE FORME DI AGGREGAZIONE TRA IMPRESE: ESAME DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE**

# AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

**Strumenti a disposizione e criterio di scelta**

**Strumenti a disposizione delle imprese che intendono “mettersi insieme”:**

- Società lucrativa (SRL o SPA)
- Consorzio / Società consortile (caratteristiche simili sono presenti nella società cooperativa);
- ATI – Associazione Temporanea di Imprese
- Rete di imprese
- Start up innovativa (... ultima nata)

**Criteri di scelta:** obiettivi dei soggetti partecipanti all’iniziativa aggregativa.

## AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

### Strumenti a disposizione e criterio di scelta

Al fine di operare una scelta corretta occorre chiarire quale sia **l'obiettivo (principale) del mettersi insieme:**

- Migliorare la situazione delle singole imprese partecipanti all'iniziativa?
- Oppure, creare uno strumento in comune capace di acquisire (esso stesso) valore nel tempo?

Nel primo caso, allora lo strumento da utilizzare è il consorzio / società consortile, l'ATI o la Rete di imprese.

Nel secondo caso lo strumento da utilizzare è quello della società lucrativa (SRL o SPA).

# AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

## Obiettivi e strumenti

Se l'obiettivo dei partecipanti è quello di valorizzare lo strumento in comune al fine di realizzare:

- un consistente flusso di **dividendi** durante il possesso dello stesso;
- e/o un importante **capital gain** al momento della cessione della partecipazione;

allora lo strumento ideale è quello della **società lucrativa** (SRL o SPA).

In tale evenienza la società consortile / consorzio sono da scartare.



# AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

## Obiettivi e strumenti

**L'articolo 2247 del codice civile** afferma che:

“Con il **contratto di società** due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.” .

**L'articolo 2602 del codice civile** afferma che:

“Con il **contratto di consorzio** più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.”

**L'articolo 2615- ter del codice civile** afferma che:

“Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.”

# AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

## Obiettivi e strumenti

Nel documento del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n. 134-2013/1 - Società consortili: profili pratici e questioni applicative, al riguardo viene affermato che:

“ ..... le **società consortili** sono caratterizzate da una causa “diversa” rispetto a quella tipicamente societaria (lucrativa - **vantaggi patrimoniali “immediati”**), poiché il loro scopo-fine consiste nell’erogazione di servizi o nella produzione di beni tendenzialmente destinati agli imprenditori soci, e non a terzi (**vantaggi patrimoniali “mediati”**).

# AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

## Obiettivi e strumenti

Esempi:

- Il **CEIP** è una società consortile: circa il 90% del suo volume d'affari viene realizzato nei confronti dei soci (Regione Piemonte e Sistema camerale);
- I **consorzi per l'internazionalizzazione** (istituiti dal DL n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012), i quali possono avere ad oggetto una vasta gamma di attività:
  - diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle PMI;
  - supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione ed il partenariato con le imprese estere;
  - importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, a favore delle PMI;
  - formazione specialistica per l'internazionalizzazione;
  - qualità, tutela e innovazione a favore delle PMI.

# AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

## Obiettivi e strumenti

La diversa natura dei due organismi (società lucrativa e consorzio / società consortile) si manifesta anche al momento dell'eventuale uscita dalla compagine sociale (per recesso o cessione partecipazione):

- Nel caso della **società lucrativa**, viene monetizzata una somma che tiene conto del valore di mercato della società (tenuto conto delle eventuali plusvalenze e dell'avviamento);
- Nel caso del **consorzio / società consortile**, normalmente, viene monetizzata una somma pari al capitale sociale al netto delle eventuali perdite;

# AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

## Obiettivi e strumenti

IL Documento del Notariato continua affermando:

Diversa è, allora, la funzione dei conferimenti dei soci nelle società lucrative ed in quelle consortili, e diverse, pertanto sono le conseguenze anche sul **quantum spettante al socio in caso di recesso.**

**Nelle società lucrative**, infatti, le risorse versate al fine di finanziare la società rappresentano “**investimenti**” (cioè mezzi impiegati al fine di produrre nuova ricchezza) e ciò giustifica il fatto che nella liquidazione si deve tener conto “della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni” e cioè della ricchezza prodotta anche grazie al “proprio” investimento, come stabilito dall’art. 2473-ter, comma 2, c.c. per le S.p.A. (ma non diversamente è, come logica, per le S.r.l., laddove l’art. 2473 c.c. stabilisce che i recedenti hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, che è a tal fine determinato tenendo conto del suo valore di mercato).



# AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

## Obiettivi e strumenti

**Nelle società consortili**, invece, i conferimenti hanno la funzione di garantire l'erogazione di servizi o la produzione di beni predeterminati, per cui non possono considerarsi "investimenti", bensì **contributi versati in modo tale da garantire i vantaggi patrimoniali "mediati"**, con la conseguenza che, in tali società, appare legittima l'introduzione di "una disposizione statutaria che preveda, in caso di recesso di un socio, la liquidazione di un quantum uguale alla frazione di capitale sociale nominale corrispondente alle azioni per le quali il suddetto diritto è stato esercitato".

# AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

## Obiettivi e strumenti

**Nella pratica**, è possibile che gli obiettivi mutino nel tempo:

- **Durante la fase iniziale** (ad esempio: primi anni): l'obiettivo potrebbe avere natura mutualistica (ripartire il costo di una iniziativa costosa e dall'esito incerto);
- **Nella fase successiva** (di consolidamento e di potenziale sviluppo): l'obiettivo potrebbe diventare invece quello di valorizzare la società comune (questa potrebbe, addirittura, raggiungere un valore superiore a quello delle singole imprese socie).

Si potrebbe allora operare come segue: partire con una struttura di tipo consortile, prevedendo (già nel contratto di collaborazione) la possibilità che, ove con l'andare del tempo la struttura consortile non si rivelasse più idonea a rappresentare la sostanza dell'attività svolta, si procederà alla trasformazione della stessa in società commerciale (ad esempio: società a responsabilità limitata), come consentito dall'articolo 2500-octies del codice civile.

# AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

## Obiettivi e strumenti

### Art. 2500-octies.

#### Trasformazione eterogenea in società di capitali.

“I consorzi, le società consortili, .... possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati;.....; nelle società consortili ..... con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.”

# AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

## Obiettivi e strumenti

Se l'obiettivo è quello di disporre di uno strumento aggregativo mediante il quale:

- **partecipare ad una gara d'appalto;**
- coordinare i lavori ricevuti in assegnazione;
- gestire la loro fatturazione (attiva e passiva);

allora la società consortile o il consorzio costituiscono lo strumento ideale.

Tali strumenti hanno uno scopo mutualistico (e non lucrativo); essi ricevono le fatture dalle imprese consorziate e le ribaltano sul committente; essi chiudono il bilancio in pareggio addebitando alle imprese consorziate le spese consortili;

I risultati economici (positivi o negativi) vengono realizzati da parte delle singole imprese consorziate.

# AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

## Obiettivi e strumenti

- Lo strumento della società consortile o del consorzio
- possono tornare utili anche in altri ambiti, ad esempio:
  - al fine di strutturare una presenza comune sui mercati esteri, mediante unità di distribuzione appartenenti alla società consortile / consorzio;
  - al fine di strutturare una presenza comune nel settore del commercio elettronico indiretto;
  - Etc.



# AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

## Obiettivi e strumenti

Volendo presentare un’offerta integrata a clienti esteri possono tornare utili anche l’ATI (di diritto privato) o la Rete d’imprese.

In entrambi i casi, in genere, l’impresa capofila opera “in nome e per conto” delle imprese partecipanti (cd. “mandato con rappresentanza”), con la conseguenza che con il cliente estero vengono istituiti tanti rapporti di fornitura di beni o di servizi quanti sono i soggetti partecipanti.

In base al principio dell’autonomia contrattuale privata, è anche possibile utilizzare l’istituto del “mandato senza rappresentanza”.

# AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

## Obiettivi e strumenti

Nel caso del mandato senza rappresentanza l'impresa capofila opera in nome proprio ma per conto altrui:

- Il contratto con il cliente viene stipulato dall'impresa capofila a proprio nome, ma anche per conto delle altre imprese dell'ATI o della Rete, che rimangono ignote al cliente;
- L'impresa capofila emette fattura nei confronti del cliente, incassa il corrispettivo e lo gira alle altre imprese dell'ATI /Rete (a fronte di fattura emessa da queste ultime nei confronti dell'impresa capofila).

**Rischio:** se l'impresa capofila entra in crisi finanziaria, le altre imprese potrebbero non riuscire a incassare le proprie spettanze.

Sotto tale profilo, la **società consortile e il consorzio** sono maggiormente sicuri, in quanto i corrispettivi affluiscono direttamente sui conti correnti di tali organismi.

Essi, inoltre, consentono un maggior controllo da parte delle imprese coinvolte nell'iniziativa.

# AGGREGAZIONE DI IMPRESE

## Obiettivi e strumenti

### Nel caso di lavoro di carattere preparatorio e ausiliario ...

Se l'obiettivo fosse quello di:

- mettere a punto un catalogo prodotti comune;
- allestire e mantenere aggiornato un sito internet plurilingue comune, atto a funzionare come una “vetrina virtuale”;
- partecipare insieme a manifestazioni fieristiche all'estero;
- svolgere altre attività in comune di carattere non impegnativo;

la **Rete di imprese** può essere lo strumento ideale.

# AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

## Obiettivi e strumenti

Volendo svolgere **un'attività di carattere innovativo** beneficiando di un regime agevolato di carattere temporaneo, la **start up innovativa** può costituire lo strumento ideale.

Tale forma giuridica è, al momento, ancora in una fase di costruzione sotto il profilo della normativa secondaria (decreti attuativi).

Tuttavia, potrebbe diventare uno strumento interessante, essendo fortemente agevolato.

**IMPRESE IN RETE**

**PERCHÉ COSTITUIRE UNA RETE DI  
IMPRESE: VANTAGGI E  
OPPORTUNITÀ**



# IMPRESE IN RETE

## **Entrare in rete, perché:**

- può essere un modo per collegare due o più imprese che sono e vogliono rimanere autonome e ciò fondamentalmente nell’ottica di beneficiare di incentivazioni e contributi e di migliorare il *rating* bancario delle imprese partecipanti;
- può essere lo strumento per sperimentare sinergie comuni tra imprese attualmente autonome, ma che intendono procedere gradualmente verso forme aggregative maggiormente strutturate: una sorta di “finanziamento tra imprese” nella prospettiva di creare una aggregazione compiuta e definitiva (fusione, scambio di partecipazioni, costituzione di un gruppo, ecc.);
- può essere, infine, impiegata per realizzare forme di coordinamento e sinergia tra le imprese operanti all’interno di una “filiera”, prevedendosi, ad esempio, lo sviluppo di funzioni condivise dalla rete in ambito di ricerca, produzione, progettazione, logistica, raccolta dei finanziamenti, etc.

# CONTRATTO DI RETE

## alcuni dati statistici

Tab. 1.1 – Numero di imprese coinvolte in reti di impresa per regione

	Imprese della regione coinvolte in contratti di rete		Numero di reti in cui sono coinvolte imprese della regione	
	Numero	in % totale	Numero	In % totale
Totale, di cui:	6.435	100,0	1.353	100,0
Lombardia	1.564	24,3	439	32,4
Emilia Romagna	907	14,1	286	21,1
Toscana	689	10,7	121	8,9
Abruzzo	522	8,1	141	10,4
Veneto	491	7,6	151	11,2
Lazio	408	6,3	153	11,3
Marche	276	4,3	84	6,2
Piemonte	250	3,9	89	6,6
Puglia	247	3,8	75	5,5
Campania	193	3,0	61	4,5
Sardegna	183	2,8	38	2,8
Umbria	172	2,7	35	2,6
Friuli VG	108	1,7	39	2,9
Liguria	106	1,6	34	2,5
Basilicata	102	1,6	24	1,8
Trentino AA	68	1,1	36	2,7
Calabria	63	1,0	18	1,3
Sicilia	59	0,9	32	2,4
Molise	19	0,3	10	0,7
Valle d'Aosta	1	0,0	1	0,1

Fonte: Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano su dati Cerved-Databank

# CONTRATTO DI RETE

## Aspetti lavoristici

La **Circolare del Ministero del Lavoro, n. 35 del 29 agosto 2013**, afferma che:

### Distacco e contratto di rete (art. 7, comma 2)

Il D.L. n. 76/2013 introduce un comma 4 ter all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina l'istituto del distacco. Con tale intervento il Legislatore ha inteso configurare "automaticamente" l'interesse del distaccante al distacco qualora ciò avvenga nell'ambito di un contratto di rete.

In particolare si prevede che "qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile".

# CONTRATTO DI RETE

## Aspetti lavorativi

Ne consegue che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.

La disposizione inoltre consente “la **codatorialità** dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”; ciò vuol pertanto significare che, in relazione a tale personale, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.

Sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative – e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti – occorrerà quindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.



# CONTRATTO DI RETE

## Distacco di dipendenti

<http://www.retipmi.it/pmi/news/newstutte/item/511-distacco-dei-lavoratori-e-codatorialita%C3%A0-nelle-reti-dimprese-di-donato-nitti>



**ASSORETIPMI**  
ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI

Home Mission Statuto Il Team Convenzioni Consulenza Reti PMI Contatti Fo

Sei qui: Home ▶ News ▶ News (tutte) ▶ "Distacco dei lavoratori e codatorialità nelle reti d'impresa", di Donato Nitti

Domenica, 15 Settembre 2013 14:52

## "Distacco dei lavoratori e codatorialità nelle reti d'impresa", di Donato Nitti

# CONTRATTO DI RETE

## Distacco di dipendenti

<http://www.retipmi.it/pmi/news/newstutte/item/511-distacco-dei-lavoratori-e-codatorialit%C3%A0-nelle-reti-dimprese-di-donato-nitti>

Firenze, settembre 2013

L'estate ha portato un'importante novità nel mondo delle reti d'impresa.

La Legge 9 agosto 2013, n. 99 di *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"* ha previsto una disciplina speciale per le reti d'impresa in materia di distacco e di codatorialità.

In particolare, la legge 99/2013 ha modificato l'art. 7 del DL 76/2013 e, tramite, questo, l'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 (Riforma Biagi) in materia di distacco di lavoratori subordinati.

La regola generale prevede che il distacco (che si configura quando *"quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"*) sia legittimo quando corrisponda ad un interesse del datore di lavoro.

Per chi si occupa di reti d'impresa, la partecipazione dell'impresa datore di lavoro ad una rete costituiva già un valido interesse del datore di lavoro ai fini del distacco.

Tuttavia, era possibile, e forse anche prevedibile, che le Amministrazioni competenti in materia di lavoro e previdenza non avrebbero adottato interpretazioni favorevoli alle reti d'impresa, non diversamente da come l'Agenzia delle Entrate aveva fatto a proposito della soggettività giuridica delle reti dotate di fondo patrimoniale e da come le amministrazioni aggiudicatrici si comportavano quando le reti d'impresa chiedevano di partecipare alle procedure di affidamento. Dunque il chiarimento è stato opportuno.



# CONTRATTO DI RETE

## Distacco di dipendenti

<http://www.retipmi.it/pmi/news/newstutte/item/511-distacco-dei-lavoratori-e-codatorialiit%C3%A0-nelle-reti-dimprese-di-donato-nitti>

Il legislatore ha espressamente previsto che la partecipazione alla rete d'impresa costituisce di per sé interesse ad operare il distacco.

Inoltre, con altra disposizione contenuta nel nuovo comma 4-ter il legislatore ha previsto la codatorialità dei dipendenti, il cui regime di ingaggio (e quindi di assunzione e gestione del rapporto di lavoro) è rimesso al contratto di rete.

Il testo dell'art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003 è oggi il seguente:

*4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.*

Si tratta di un intervento, la cui importanza, ai fini della chiarezza della disciplina delle reti d'impresa, è pari a quella sulla soggettività giuridica delle reti (Legge 7 agosto 2012, n. 134) e sulla possibilità per le reti di partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici (Legge 17 dicembre 2012 n. 221).

Un altro passo, dunque, verso la piena operatività delle reti d'impresa, e verso il riconoscimento di un'ampissima autonomia negoziale anche in un campo, il rapporto di lavoro, nel quale l'autonomia contrattuale è normalmente ridotta.

# CONTRATTO DI RETE

## Aspetti lavoristici

**NORME E TRIBUTI**

Il Sole-24 Ore - 2014-03-21 - Pag. 45

Vedi ritaglio giornale »

Welfare. Dalla circolare 35/13 semaforo rosso alla codatorialità  
FOCUS

## Nelle reti d'impresa premi Inail da definire

SUL TAPPETO

Molti i problemi aperti: dall'oscillazione del tasso tra i datori impegnati nel contratto all'obbligato alla denuncia di infortunio

Testo

Suggeriti

Mauro Pizzin  
Silvana Toriello

# CONTRATTO DI RETE

## Aspetti lavoristici

Sul 4° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d'impresa si legge che «nel secondo semestre 2013 sono stati stipulati 389 nuovi contratti di rete che hanno coinvolto 1.555 imprese. Si tratta di numeri ottenuti sulla spinta ricevuta da Lombardia, Abruzzo, Emilia Romagna e Lazio, che insieme contribuiscono con 1.048 imprese. A fine 2013 sono così saliti a 1.353 queste nuove tipologie negoziali registrate nelle camere di commercio e 6.435 le imprese aderenti: un fenomeno in espansione il quale, essendo fortemente innovativo, è destinato ad avere riflessi anche sugli adempimenti Inail.

La gestione del rapporto assicurativo regolata dal Testo unico 1124/65 è finora intercorsa, infatti, esclusivamente tra istituto assicuratore e singolo datore di lavoro, fatte salve le note eccezioni in tema di responsabilità solidale negli appalti. Con il contratto di rete - introdotto dalla legge 33/09 - più imprenditori perseguono, invece, «lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predefiniti attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa». In virtù delle innovazioni introdotte nel 2012 dal Decreto crescita (DI 83/12) e dal Decreto crescita bis (DI 179/12) questa tipologia contrattuale può dar vita ad una rete-contratto o ad una rete-organizzazione, secondo la volontà delle parti contraenti. Il contratto di rete consente, inoltre, l'utilizzo in comune dei lavoratori.

Sotto questo profilo, che più direttamente impatta sull'assicurazione Inail, la legge 99/13 ha previsto per le reti d'impresa una disciplina speciale in materia di distacco e codatorialità. In particolare, la norma ha modificato l'articolo 7 del DL 76/13 e, tramite questo, l'articolo 30 del Dlgs 276/03 (Riforma Biagi) prevedendo espressamente che la partecipazione alla rete di imprese costituisca di per sé interesse ad operare il distacco di lavoratori subordinati. Inoltre, con altra disposizione contenuta nel nuovo comma 4-ter della legge 99/13, il legislatore ha previsto la codatorialità dei dipendenti, il cui regime d'ingaggio è rimesso al contratto di rete.

# CONTRATTO DI RETE

## Aspetti lavoristici

Il ministero del Lavoro, nella circolare 35/13 ha chiarito, tuttavia, che la disposizione la quale consente la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete «vuol ... significare che, in relazione a tale personale, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete» e che «sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative – e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti – occorrerà rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare automaticamente una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto».

Ad eccezione delle sole reti d'impresе agricole, oggetto di normativa separata (si legga l'altro articolo), per il Ministero codatorialità non significa, dunque, immediatamente solidarietà. Restano, tuttavia, molti i nodi da sciogliere e questo spiega perché si rendano necessari ulteriori chiarimenti da parte del Lavoro. Esempificando, se una rete di imprese decide di cogestire una determinata fase del processo produttivo (come nel caso della logistica) vi sarà una conseguenza immediata sull'attribuzione della voce di tariffa, che assumerà a riferimento una pluralità di datori di lavoro sui quali si andrà a frammentare il rischio, con conseguenze immediate sul piano degli adempimenti e della operatività stessa del sistema tariffario. Ma chi dovrà effettuare la denuncia di infortunio? E l'oscillazione del tasso in aumento o in riduzione come si articolerà in capo ai singoli datori di lavoro? E, ancora, nei confronti di chi andrà intentata l'azione di regresso. Nel caso in cui le reti siano, poi, composte da piccole o piccolissime imprese, come gli artigiani autonomi senza dipendenti che pagano il premio speciale unitario in base a specifiche classi di rischio, è ancora più difficile immaginare le conseguenze sul piano degli adempimenti connessi all'assicurazione obbligatoria.

**IMPRESE IN RETE**

# **IL CONTRATTO DI RETE: INQUADRAMENTO LEGALE E FISCALE**



# RETI DI IMPRESE

La **disciplina del contratto di rete** è contenuta nell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, della legge n. 33/2009, di conversione del DL n. 5/2009, come modificata e integrata dall'art. 1 della legge n. 99/2009 e dall'art. 42 del DL n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010, successivamente modificato dal DL n.83/2012 e legge di conv.n.134/2012, nonché da DL n.179/2012 convertito con legge n.221/2012.

A seguito delle modifiche legislative apportate, nel corso del 2012, alla normativa delle Reti di imprese, al momento risultano **2 tipologie di reti**:

- La **rete “contratto”**: strumento di collaborazione senza la nascita di un ente autonomo;
- La **rete “soggetto”**: strumento di collaborazione che comporta la nascita di un **nuovo soggetto giuridico**.

La **novità di maggior rilievo delle modifiche del 2012**, anche sotto il profilo tributario, è costituita dalla possibilità per le reti dotate di fondo patrimoniale comune di acquisire, su base volontaria, un’autonomia soggettività giuridica.

# CONTRATTO DI RETE

## stipula e successivi sviluppi

Si ricorda che il contratto di rete (qualunque sia la tipologia della rete) deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto con firma digitale e deve prevedere un **programma comune di rete** (elemento essenziale).

Esso può prevedere:

- La costituzione di un **fondo patrimoniale comune** (elemento essenziale ai fini dell'agevolazione fiscale);
- La nomina di un **organo comune** (mandatario con rappresentanza).

# CONTRATTO DI RETE

## Acquisto della soggettività giuridica

Anche se nel contratto di rete vengono previsti:

- L'organo comune;
- E il fondo patrimoniale comune;

la rete può rimanere al livello di semplice contratto di collaborazione.

**Al fine di acquisire la soggettività giuridica** occorre compiere un ulteriore atto, del tutto volontario, e cioè la presentazione della domanda di iscrizione (della rete – soggetto) nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (tenuto dalla competente Camera di Commercio).

# CONTRATTO DI RETE

## Acquisto della soggettività giuridica

Come viene affermato nel documento del Notariato n. 5/2013/1, l'opzione per la soggettività giuridica è consegnata all'autonomia privata, e si manifesta ad un triplice livello:

- innanzitutto, **sul piano dei requisiti organizzativi**:
  - prevedendo l'istituzione di un **fondo comune**, costituito con i loro apporti;
  - prevedendo e nominando un organo comune;
  - stabilendo la sede e la denominazione della rete;
- in secondo luogo, **sul piano della forma del contratto**: solo se si opta per l'atto pubblico o per la scrittura privata autenticata o per l'atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs.7 marzo 2005 n.82 è possibile decidere di acquisire la soggettività giuridica;
- in terzo luogo, **sul piano del regime di pubblicità della rete**: si deve chiedere che la rete sia iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

# RETE SOGGETTO

## Risvolti fiscali

Come afferma la **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013**:

“La rete di imprese, per effetto dell'iscrizione de qua, diviene un **nuovo soggetto di diritto (rete-soggetto)** e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario.”.

Le Reti – soggetto rientrano, dunque, tra gli enti commerciali o tra gli enti non commerciali, “diversi dalle società” di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b) e c), del Dpr n. 917/1986, a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva.

Le stesse considerazioni valgono rispetto all'Iva (articolo 4 del Dpr n. 633/1972).

La Rete – soggetto che esercita attività d'impresa (come definita ai fini fiscali) assume la natura di **soggetto passivo d'imposta**:

- Sia ai fini Ires che ai fini Irap;
- Che ai fini Iva.



# RETE SOGGETTO

## Risvolti fiscali

**La rete soggetto che esercita attività d'impresa** (come intesa ai fini fiscali: articolo 55 del Dpr n. 917/1986 e articolo 4 del Dpr n. 633/1972):

- Deve chiedere in attribuzione un **numero di partita Iva**;
- È obbligata alla **tenuta delle scritture contabili**;
- Deve adempiere a tutti gli **obblighi tributari previsti per le imprese** (gestione dell'Iva, dichiarazione dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, pagamento delle imposte, dichiarazione del sostituto d'imposta, etc.).

# RETE SOGGETTO

## Risvolti fiscali

La **Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013**, afferma che:

“In particolare, la *rete-soggetto* che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali rientra tra gli enti di cui alla lettera b), comma 1, del citato articolo 13 ed è, pertanto, obbligata alla tenuta delle scritture contabili di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16.” .

In pratica, le reti-soggetto, sono obbligare a redigere e a depositare presso il Registro delle Imprese, un vero e proprio **bilancio di esercizio** e non una semplice **situazione patrimoniale**, come invece previsto per le reti – contratto.

# RETE - SOGGETTO

## Risvolti fiscali

Riguardo ai **rapporti tra la Rete e le imprese partecipanti**, la **Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013** afferma che:

“... Si ritiene che essi debbano essere considerati rapporti di natura partecipativa analoghi a quelli esistenti tra soci e società.

Con il conferimento al fondo patrimoniale della rete-soggetto, quindi, l'impresa aderente assume lo status di partecipante.

**La contribuzione al fondo patrimoniale** da parte delle imprese aderenti al contratto di rete comune deve essere trattata quale “partecipazione” alla rete-soggetto che rileverà, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente sia fiscalmente.

Al riguardo, si rileva che i conferimenti iniziali, nonché gli ulteriori eventuali contributi successivi, che ciascuna impresa partecipante si impegna a versare al fondo patrimoniale comune, costituiscono un **apporto “di capitale proprio”** in un nuovo soggetto.

# RETE-SOGGETTO

## NO beneficio fiscale

La **Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013** afferma che:

“Le imprese che costituiscono una rete-soggetto non si impegnano a realizzare “direttamente” gli investimenti previsti dal programma comune, mediante la destinazione – “ideale” – al fondo patrimoniale di una quota di utili ma, sottoscrivendo il contratto, si impegnano ad effettuare dei conferimenti in un soggetto “distinto” cui compete l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete.

**Di conseguenza, viene meno la possibilità per le imprese partecipanti al contratto di fruire dell’agevolazione fiscale** prevista dall’articolo 42, comma 2-quater, del decreto legge n. 78 del 2010, atteso che la stessa è condizionata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete da parte delle “imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete”.

# RETE-SOGGETTO

## Valutazione conclusiva

Considerati i pro e i contro della Rete – soggetto, volendo dar vita ad un soggetto autonomo rispetto alle imprese partecipanti:

• **A prima vista**, sembrerebbe preferibile fare riferimento a istituti maggiormente conosciuti e dotati di maggiore “storia” (anche sotto il profilo della prassi del Ministero delle Finanze / Agenzia delle Entrate, della giurisprudenza e della dottrina), del tipo:

- Il consorzio;
- O la società consortile;

• **A seguito di un più approfondito esame**, emerge che la rete è lo strumento sul quale lo Stato, le Regioni, le Associazioni imprenditoriali (Confindustria, API, etc.) hanno deciso di puntare; è bene tenerne conto ...



# RETE-CONTRATTO

**Evoluzione storica e situazione attuale**

**La Rete di imprese viene inizialmente concepita dal Legislatore come “Rete – contratto”.**

Il Legislatore con tale istituto mira a favorire la collaborazione tra imprese, allo scopo di aumentarne la competitività.

Vengono previste varie forme di incentivazione, tra le quali **l’agevolazione fiscale per gli utili accantonati a favore del programma comune di rete.**

**L’articolo 1, comma 583, della legge di stabilità per il 2014 n. 147/2013, dispone che a partire dall’anno d’imposta 2014 sono abrogate le agevolazioni fiscali in tema di detassazione degli utili accantonati a favore di reti di impresa.**

# RETE – CONTRATTO

## bonus relativi al 2012, 2011 e 2010

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale datato 14 giugno 2013, ha comunicato la percentuale massima di sconto di cui potranno beneficiare **in relazione al periodo d’imposta 2012** le aziende che hanno aderito ad un contratto di rete.

La percentuale stabilita è **pari all’83,04% dello sconto d’imposta** richiesto con il modello “Reti” ed è stata ricavata dal rapporto tra il totale delle risorse stanziato per il 2013 (14 milioni di euro) e l’importo di risparmio complessivamente richiesto attraverso il modello “Reti” inviato all’Agenzia, che alla data del 23 maggio ha superato quota 16 milioni di euro.

Per il **periodo d’imposta 2011** la percentuale era stata dell’**86,5011%**

Per il **periodo d’imposta 2010** la percentuale era stata del **75,3733%**.

# RETE - CONTRATTO

## assetto organizzativo

### **Assemblea dei retisti**

**Organo deliberativo.** Nomina i componenti dell'Organo comune, approva le scelte strategiche, approva i rendiconti, etc.

### **Organo comune**

**Organo esecutivo.** E' incaricato di gestire l'esecuzione del contratto di rete per conto dei partecipanti.

Può essere:

- Un organo collegiale
- O un'impresa capo-fila; capo-commessa.

L'Organo comune può operare con o (se previsto dal contratto di rete) senza rappresentanza.

Se previsto dal contratto di rete l'organo comune può avvalersi di mandatarî esterni (con o senza rappresentanza).

# RETE – CONTRATTO

## Mandato con o senza rappresentanza

Nel caso del **MANDATO CON RAPPRESENTANZA**, il **mandatario agisce in nome e per conto delle singole imprese retiste** sulla base dei poteri di gestione e di rappresentanza conferiti nel contratto; gli effetti giuridici e tributari delle attività poste in essere dal mandatario si riflettono automaticamente nella sfera giuridica delle singole imprese retiste.

Nel caso del **MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA**, il **mandatario agisce in nome proprio ma per conto delle singole imprese retiste** sulla base dei poteri di gestione conferiti nel contratto; gli effetti giuridici e tributari delle attività poste in essere dal mandatario **NON** si riflettono automaticamente nella sfera giuridica delle singole imprese. Occorre un successivo atto di trasferimento.



# RETE - CONTRATTO

## Risvolti fiscali

### REGOLE DI FATTURAZIONE

(Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013):

#### **Mandato con rappresentanza**

Il fornitore emette tante fatture intestate alle imprese retiste (mandanti), per importi proporzionati alle quote di partecipazione di ogni impresa all'attività posta in essere dal mandatario.

Se il mandatario paga tali fatture, egli provvede a riaddebitarle alle imprese retiste in articolo 15, comma 1, n. 3, del Dpr n. 633/1972 "somme anticipate in nome e per conto").



# RETE – CONTRATTO

## Risvolti fiscali

### Mandato senza rappresentanza

Il fornitore emette una sola fattura intestata all'organo comune (mandatario).

Il Mandatario “ribalta” il costo emettendo le fatture a ciascuna impresa aderente al contratto di rete, che ha preso parte all'iniziativa.

# RETE – CONTRATTO

## Risvolti fiscali

La Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 afferma

che:

“ ... con la risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011, .... è stato chiarito che alla rete può essere attribuito un proprio **codice fiscale**, visto che l’iscrizione all’Anagrafe tributaria è consentita anche alle organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica.”.



# RETE – CONTRATTO

## Risvolti fiscali

- **Apertura conto corrente bancario**

La Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 afferma che:

“... nel particolare caso di un conto corrente acceso con il codice fiscale della rete, gli interessi attivi sono riferibili pro quota a ciascuna impresa partecipante in proporzione ai conferimenti effettuati ovvero al diverso criterio indicato nel contratto di rete e, conseguentemente, le ritenute operate dalla banca sui medesimi interessi sono di competenza delle singole imprese partecipanti in base ai suddetti criteri di ripartizione.”

# RETE – CONTRATTO

## Risvolti fiscali

- **Pagamento di compensi soggetti a ritenuta alla fonte utilizzando le disponibilità del conto corrente intestato alla rete (specifico codice fiscale):**

**DUBBIO:** chi è il sostituto d'imposta? La rete (priva di una propria soggettività) o le singole imprese retiste?

La fattura deve essere intestata pro-quota alle singole imprese retiste; in caso contrario viene perso il diritto a portare in detrazione l'eventuale Iva esposta in fattura.

Se la fattura (intestata pro-quota alle singole imprese retiste) fosse pagata tramite il conto bancario intestato alla rete, sembrerebbe essere la rete a dover rilasciare il modello CUD e a dover presentare la dichiarazione del sostituto d'imposta.

**Soluzione pratica:** utilizzare una società mandataria.



# RETE – CONTRATTO

## Risvolti fiscali

- **Titolarità dei contratti, dei beni, etc.**

La Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 afferma che:

“L’assenza di un’autonoma soggettività giuridica e conseguentemente ... fiscale delle reti di impresa comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

Nella rete-contratto la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti; in generale, la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l’organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi.”.

**Riguardo ai beni acquistati, viene a configurarsi la situazione dei beni in comunione.**



# RETE – CONTRATTO

## Risvolti fiscali

### IPOTESI DI LAVORO: UTILIZZO DI SOCIETA' MANDATARIA

**Versamento della “quota d’ingresso” (in ipotesi: 1.000 euro)**

La singola società retista X redige l’articolo:

Crediti verso società mandataria a Banca c/c 1.000 euro

La società mandataria redige l’articolo:

Banca c/c a Debito verso società X mandante 1.000 euro

# RETE – CONTRATTO

## Risvolti fiscali

**Sostenimento di spese da parte della società mandataria in nome proprio ma per conto delle singole società della rete (mandataria senza rappresentanza):**

Ad esempio, ricevimento di fattura per spese fieristiche dell'importo di 14.000 euro + Iva 22%, riaddebitata pro-quota alle singole imprese retiste (in ipotesi 10 imprese retiste tutte partecipanti all'iniziativa).

La società mandataria redige i seguenti articoli:

---

Diversi	a Fornitore Italia	17.080 euro
Crediti verso società mandanti		14.000 euro
Iva a credito		3.080 euro

---

Credito verso impresa mandante X	a diversi	1.708 euro
	a Crediti verso imprese mandanti	1.400 euro
	a Iva a debito	308 euro

---

# RETE – CONTRATTO

## Risvolti fiscali

**Sostenimento di spese da parte della società mandataria in nome proprio ma per conto delle singole società della rete:**

La società retista riceve la fattura di addebito:

- La annota nel registro Iva acquisti e detrae l'Iva secondo le regole ordinarie;
- Esegue il seguente articolo:

---

Diversi	a Debiti verso società mandataria	1.708 euro
Spese fieristiche		1.400 euro
Iva a credito		308 euro

---



# RETE – CONTRATTO

## Risvolti fiscali

**Maturazione interessi attivi bancari e spese bancarie sul conto corrente bancario dedicato (intestato alla società mandataria).**

La Banca liquida le competenze relative al conto dedicato.

Esempio:		singola impresa retista
Interessi attivi lordi	1.400 euro	140
Ritenuta alla fonte 20%	- 280 euro	- 28
Interessi attivi netti	1.120 euro	112
Spese bancarie	120 euro	12
Netto accreditato	1.000 euro	100

La società mandataria redige il seguente articolo:

-----  
**Banca c/c a Debiti verso società mandanti 1.120 euro**  
-----

**Verrà emessa fattura nei confronti delle singole retiste per il riaddebito delle spese bancarie (esente da Iva)**

# RETE – CONTRATTO

## Risvolti fiscali

Le singole società mandanti redigono l'articolo:

Diversi	a Interessi attivi	140 euro
Credito verso società mandataria		100 euro
Erario c/ ritenute alla fonte (*)		28 euro
Spese bancarie		12 euro

(\*): mancano disposizioni specifiche (dubbi);  
consigliabile presentazione domanda interpello.



# RETE – CONTRATTO

## Situazione patrimoniale

**L'articolo 3, comma 4-ter, del DL n. 5/2009** e successive modifiche, afferma che:

**“ ... entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. ” .**

# RETE CONTRATTO

## Casistica operativa

### Esempio

Vendita tramite internet a consumatori finali di altro Paese Ue (Germania) di prodotti sottoposti ad accisa (vino e altre bevande alcoliche).

**NOTA BENE:** com'è noto, in caso di vendita di prodotti sottoposti ad accisa nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue, l'impresa italiana deve attivarsi al fine di:

- Applicare l'accisa del Paese di arrivo (mediante la registrazione dell'impresa italiana nel Paese di arrivo, direttamente o a mezzo di rappresentante fiscale accise, a seconda di quanto previsto dalla normativa locale);
- Applicare l'Iva del Paese di arrivo (mediante apertura di una posizione Iva in tale Paese, con identificazione diretta o a mezzo di rappresentante fiscale Iva).

# RETE CONTRATTO

## Casistica operativa

Tenuto conto delle difficoltà operative legate all'apertura di una posizione Iva all'estero, laddove possibile sarebbe consigliabile aggregarsi con altre imprese in modo da ottimizzare i costi legati a tale modalità di presenza all'estero.

Attualmente esistono (almeno) due forme di aggregazione:

- Il consorzio (o società consortile);
- La rete di imprese.

Nel caso del **consorzio** la posizione Iva estera sarebbe intestata al Consorzio stesso; le imprese consorziate, per le merci inviate emetterebbero fattura nei confronti del consorzio; questo le riemetterebbe nei confronti dei clienti finali; il consorzio provvederebbe poi a ripartire le spese di gestione emettendo fattura nei confronti delle imprese consorziate;

Nel caso della **rete d'impresa**, la funzione di "concentratore" delle fatture verrebbe svolta dell'impresa mandataria.

# RETE CONTRATTO

## Casistica operativa

### **Esempio: Germania:**

- Stipula contratto di rete con individuazione società mandataria la quale si occupa di:
  - Aprire una posizione Iva in Germania;
  - Stipulare un contratto di logistica con un operatore logistico tedesco dotato di deposito fiscale (o che funge da destinatario registrato);
- Piccoli produttori di vino muniti di un loro sito internet mediante il quale presentano i loro prodotti;
- Le richieste di fornitura di vino pervengono (a mezzo telefono, e-mail, etc.) direttamente al piccolo produttore;
- Il piccolo produttore informa il cliente (anche mediante il sito internet) circa il fatto che il cliente riceverà fattura dalla società mandataria (incaricata della commercializzazione del vino), già gravata dell'eventuale accisa e dell'Iva tedesca;
- Il piccolo produttore emette fattura direttamente nei confronti della posizione Iva tedesca della società mandataria italiana.

# RETE CONTRATTO

## Casistica operativa

### Flusso operativo

- Il cliente tedesco accede al sito internet del piccolo produttore, individua il vino di suo interesse e compila l'ordine intestato alla società mandataria italiana;
- La società mandataria invia conferma d'ordine;
- Il piccolo produttore spedisce il vino al deposito fiscale tedesco ed emette fattura nei confronti della posizione Iva tedesca dell'impresa mandataria italiana;
- La società mandataria italiana – posizione Iva tedesca emette fattura con Iva tedesca nei confronti del consumatore finale tedesco;
- Il gestore del deposito fiscale svolge la procedura accise e consegna il vino al consumatore finale tedesco;
- Il gestore della posizione Iva tedesca della società mandataria svolge gli adempimenti Iva tedeschi, tra i quali la liquidazione periodica dell'Iva;
- La società mandataria italiana invia i fondi al gestore della posizione Iva tedesca affinché il medesimo provveda a versare l'imposta a favore dell'Erario tedesco.

NB: in relazione alla procedura sopra descritta è opportuno presentata domanda di interpello all'Agenzia delle Entrate italiana. E' necessario anche provvedere a farla validare da un consulente fiscale tedesco.



# RETE – CONTRATTO

## Casistica operativa

### Esempio

Partecipazione a fiere:

- di sola esposizione in Paesi Ue ed extra Ue;
  - di vendita in Paesi Ue e in Paesi extra Ue;
- da parte di imprese italiane legate da contratto di rete.

**NOTA BENE:** la partecipazione da parte di un'impresa ad una fiera di vendita in Paese Ue diverso da quello di proprio insediamento (ma la situazione può presentarsi anche in Paesi extra Ue nei quali è in vigore un'imposta del tipo Iva), comporta la necessità per l'impresa partecipante, di aprire una posizione Iva nel Paese della fiera.

Tale posizione Iva viene utilizzata al fine di:

- trasferire i beni dalla posizione Iva nazionale del venditore alla posizione Iva aperta dal venditore stesso nel Paese della Fiera;
- gestire la cessione dei beni nel Paese della fiera.

# RETE – CONTRATTO

## Casistica operativa

In particolare:

- **Trasferimento dei beni nel Paese della fiera:** il trasferimento viene attuato in base al costo dei prodotti, come previsto dall'articolo 76 della Direttiva 2006/112/CE; a seconda dei Paesi tale trasferimento può riguardare tutti i beni inviati in fiera o solo quelli effettivamente venduti durante la fiera;
- **Vendita dei beni nel corso della fiera:** se i beni vengono ceduti a consumatori finali (del Paese della fiera o di altro Paese Ue) il venditore deve applicare l'Iva di tale Paese; se i beni vengono venduti a operatore economico del Paese della fiera, occorre distinguere a seconda di quanto prevede la normativa dei singoli Paesi; alcuni Paesi prevedono l'obbligo emissione della fattura con applicazione dell'Iva del Paese della fiera (ad esempio: Germania e Polonia), altri prevedono l'applicazione della procedura di reverse charge (ad esempio: Francia e Italia).

# RETE – CONTRATTO

## Casistica operativa

Nel caso di fiere di vendita, in altro Paese Ue, nel caso di stand comune (a più imprese), si potrebbe evitare l'identificazione Iva in loco da parte di tutte le imprese partecipanti addossando l'onere all'impresa mandataria.

Ciò comporta che le singole imprese debbano:

- cedere i prodotti da esporre / vendere all'impresa mandataria;
- con successiva resa da parte dell'impresa mandataria dei prodotti invenduti.

Nelle pagine successive si esaminano sinteticamente gli adempimenti necessari per la partecipazione alle fiere.

# IMPRESE IN RETE

# CASI PRATICI DI AGGREGAZIONE TRA IMPRESE



iniziativa cofinanziata con Fondo di Sviluppo e Coesione

[www.regione.piemonte.it/fsc/Internazionalizzazione](http://www.regione.piemonte.it/fsc/Internazionalizzazione)

# CONTRATTO DI RETE CASO EXCLUSIVE BRANDS TORINO

TorinoToday » **Economia** »

## Exclusive Brands Torino, nasce la sinergia delle imprese torinesi

Quattordici aziende torinesi si sono unite per supportarsi nello sviluppo e nell'internazionalizzazione di prodotti e marchi. La vicepresidente Mattioli: "Da soli si va veloci, ma insieme si va più lontano"

di Redazione 27/09/2011



# CONTRATTO DI RETE

## CASO EXCLUSIVE BRANDS TORINO



PERSONA Licia Mattioli

AGGIORNAMENTI VIA MAIL

INVIATA

**"Exclusive Brands Torino"**, questo il nome scelto dall'Unione Industriale di Torino per la prima rete in Italia, nata per offrire agli associati un supporto mirato per lo sviluppo e l'internazionalizzazione di prodotti e marchi. Del progetto, realizzato attraverso contributo della Camera di commercio del capoluogo torinese ed il sostegno del Cei Piemonte, aderiscono 14 aziende operanti in molteplici settori: orficeria (Mattioli), nautica (Azimut-Benetti), alimentare, vitivinicolo e distilleria (Guido Gobino Cioccolato, Antica Grappena Bosso, Gelati Pepino, Peyrano Cioccolato, Bava Vini e Vigneti, Pastiglie Leone), moda (Fisico), design (Pininfarina, che ha disegnato il logo), tessile (Quagliotti). Fino alle penne (Aurora), all'editoria (AllureEstetica Network), alle essenze e profumi (Laura Tonatto).

Le aziende che hanno aderito al progetto hanno tutte un nome forte anche a livello internazionale. La sinergia multisettoriale, attuata mediante uno specifico contratto di rete, prevede che le aziende collaborino per promuovere e valorizzare i propri brand sui mercati esteri, individuare nuove strategie commerciali ed opportunità di mercato, coordinare iniziative per creare spazi retail comuni (come corner e temporary shop), consolidare il successo internazionale in specifici ambiti geografici e condividere informazioni ed esperienze commerciali.

Il vicepresidente dell'Exclusive Brands Torino è Licia Mattioli, titolare dell'omonima casa di gioielli. "Questa nuova rete - dice Mattioli - rappresenta una modalità molto efficace, moderna e soprattutto confezionata 'su misura', per aiutare le imprese con prodotti 'Alto di Gamma' a veicolare i propri marchi, con successo, sui mercati esteri. Da soli si va veloci, ma insieme si va più lontano; l'idea, quindi, è fare squadra, tra settori così diversi e nel contempo tutti così fashion".

iniziativa cofinanziata con Fondo di Sviluppo e Coesione

[www.regione.piemonte.it/fsc/internazionalizzazione](http://www.regione.piemonte.it/fsc/internazionalizzazione)



REGIONE  
PIEMONTE



# CONTRATTO DI RETE

## CASO EXCLUSIVE BRANDS TORINO

**EXCLUSIVE BRANDS TORINO**

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

EXCLUSIVE BRANDS TORINO is a network of business promoted by the Torino Industrial Union for the development and promotion of a selection of local high-quality brands and products on international markets.



# CONTRATTO DI RETE

## CASO EXCLUSIVE BRANDS TORINO

- Contratto di rete stipulato a mezzo di scrittura privata autenticata;
- 14 imprese “fondatrici”(forte vocazione internazionale, alta gamma);
- Programma di rete
- Fondo patrimoniale comune (“quota di ingresso” + contributo straordinario UITO);
- Contributo ordinario alle spese di gestione
- Organi di governo:
  - Assemblea delle imprese partecipanti;
  - Organo comune (5 membri): è, in pratica, il CDA della rete;
  - Comitato di indirizzo e coordinamento;
- Soggetto gestore: società di servizi dell’Unione Industriale di Torino;
- Contratto aperto all’entrata di nuove imprese con prodotti di alta gamma e orientate all’estero;
- Durata: 6 anni, prorogabile con il consenso di tutti i partecipanti.

# CONTRATTO DI RETE

## Esempio: sintesi “contratto Rete ...”

- Il contratto di rete è stato stipulato mediante scrittura privata autenticata in data ..... tra n. .... imprese (“imprese fondatrici”);
- Il contratto, in sintesi, prevede quanto segue:
  - Il Programma di rete;
  - La costituzione del fondo patrimoniale comune costituito da una “quota di ingresso” dell’importo di ..... euro/ impresa partecipante;
  - Ad integrazione del fondo patrimoniale ogni impresa si obbliga a corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della rete contrattuale.
  - La “quota d’ingresso” dei nuovi membri è stata fissata in ..... euro;

# CONTRATTO DI RETE

## Esempio: sintesi “**contratto Rete ...**”

Riguardo a quanto previsto dalla pagina precedente si precisa che:

- Il contratto di rete è stato depositato presso il Registro imprese competente per le singole Imprese della rete; l'ultimo deposito è avvenuto in data ....
- E' stato aperto un conto corrente bancario dedicato alla Rete, a nome di ....., in quanto mandataria senza rappresentanza della stessa, presso ....., coordinate .....
- Il Progetto di rete è stato approvato dai competenti organi sociali in data .... ed è stato asseverato in data .....



# CONTRATTO DI RETE

## Esempio: sintesi “contratto Rete ...”

- Organi di governance:
  - **Organo comune**, composto da ..... membri nell’ambito dei quali è stato nominato un Presidente e un Vice-Presidente; i membri durano in carica ..... anni; è l’organo esecutivo del contratto; tra i poteri di tale organo è previsto quello di “incaricare, qualora opportuno, .....”, come mandatario con rappresentanza, per agire in nome e per conto delle imprese per la realizzazione di specifiche iniziative, oppure, quando ritenuto necessario in qualità di mandatario senza rappresentanza delle stesse;

**NB: è possibile evitare la nomina di un Consiglio direttivo della Rete e prevedere direttamente l’incarico di organo comune ad una società (meglio se esterna ai retisti).**

- **Assemblea delle imprese;**

– .....

# CONTRATTO DI RETE

Esempio: sintesi **“contratto Rete ...”**

- Con delibera in data ..... L’Organo comune ha incaricato la società ..... di operare quale MANDATARIA CON / SENZA RAPPRESENTANZA delle singole imprese partecipanti al contratto di rete.

# CONTRATTO DI RETE

## Esempio: sintesi “contratto Rete ...”

- Altre clausole contrattuali:
  - Obblighi e diritti delle parti;
  - Definizione di un marchio della rete e di un dominio;
  - Impegno di riservatezza;
  - Partecipazione alle iniziative e condivisione dei costi;
  - Durata del contratto di rete;
  - Esclusiva e promozione della rete;
  - Recesso ed esclusione dalla Rete;
  - Nuove imprese nella rete;
  - Legge applicabile e foro competente.

# CONTRATTO DI RETE

Esempio: sintesi “**contratto Rete ...**”

- E' stato approntato un **piano economico e finanziario** il quale traduce in forma numerica gli obiettivi del programma comune di rete
- Le iniziative sino ad oggi avviate sono le seguenti ....
- Le iniziative di prossimo avvio sono le seguenti .....

# CONTRATTO DI RETE

## Esempio: sintesi “contratto Rete ...”

La **società mandataria**, in relazione a quanto sopra esposto opera come segue:

- È stato aperto un conto corrente bancario dedicato presso .....;
- nell’ambito della propria contabilità generale sono stati istituiti dei conti dedicati al contratto di rete, in modo da essere pronta, in ogni momento, a redigere un rendiconto della situazione patrimoniale della Rete.

Il Rendiconto relativo alla gestione sviluppata nel corso del 2013 verrà predisposto dall’Organo comune entro il ....; le Imprese partecipanti verranno convocate per l’approvazione dello stesso entro il .....



# CONTRATTO DI RETE

## CASO MESAP

- Nel 2008 con una serie di deliberazioni la Giunta della Regione Piemonte:
  - ha definito ruolo e compiti dei Poli di innovazione;
  - ha individuato 12 domini tecnologici e applicativi (e il relativo ambito geografico di riferimento) per ciascuno dei quali attivare un **Polo di Innovazione** da affidare in gestione ad un unico **sogetto gestore**;
  - ha definito i contenuti generali di una misura intervento – da finanziarsi a valere sul P.O.R. - per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento dei Poli di innovazione;
  - ha individuato nella Direzione regionale alle attività produttive la struttura responsabile dell'attuazione della misura;
- con Determinazione n. 230 del 17/09/2008 del Responsabile della Direzione regionale Attività produttive della Regione Piemonte veniva approvato il **Bando per la costituzione l'ampliamento ed il funzionamento di Poli di Innovazione**.

# CONTRATTO DI RETE

## CASO MESAP

- Relativamente al Polo MESAP - Meccatronica e Sistemi Avanzati di Produzione (area torinese), come soggetto gestore, veniva nominata la società CSI - Centro Servizi Industria SRL (dell'Unione Industriale di Torino);
- Al fine di realizzare quanto previsto dal Bando, su invito della Regione Piemonte, è stata costituita un'ATS – Associazione Temporanea di Scopo;
- Alla luce di quanto previsto dallo Statuto dell'ATS, ogni impresa che intendeva partecipare al Polo MESAP ha provveduto ad attribuire mandato collettivo speciale senza rappresentanza alla società CSI SRL, affinché la stessa svolgesse in nome proprio e nel loro esclusivo interesse le seguenti attività:
  - redazione del Progetto definitivo e di dettaglio del Polo di innovazione e presentazione ai competenti Uffici regionali;
  - partecipazione alla fase di verifica, approfondimento ed eventuale negoziazione del Progetto definitivo;
  - definizione delle possibili connessioni ed interazioni delle attività del Polo con le misure programmate del Bando;
  - sottoscrizione della Convenzione;
  - presentazione della relazione tecnico-economica annuale;
  - svolgimento dell'attività di rendicontazione secondo le linee guida fornite dall'Amministrazione regionale;
  - presentazione dei progetti e delle domande di contributo alla Regione, nonché gestione dello stesso per l'effettuazione degli investimenti e/o dell'attività di animazione;
  - tutto quanto attribuito al gestore del Polo di innovazione dal Bando e dagli altri documenti relativi all'iniziativa.

# CONTRATTO DI RETE

## CASO MESAP

- Riguardo alla **proprietà dei beni acquistati dalla Mandataria**, lo Statuto dell'ATS prevede che: "Tutti i beni, mobili ed immobili, acquistati dalla Mandataria con i contributi regionali rimangono di sua esclusiva proprietà, senza obbligo di trasferirli alle Mandanti, in deroga all'art. 1706 del codice civile.

Allo scioglimento dei vincoli giuridici derivanti dalla costituzione in ATS, la proprietà di detti beni sarà trasferita sulla base delle indicazioni provenienti dall'Assemblea generale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato".

- Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di costituzione dell'ATS, il Regolamento di attuazione dell'ATS prevede l'istituzione dei seguenti **organi di indirizzo, decisionali e operativi**:
  - Gruppo di indirizzo;
  - Assemblea generale;
  - Gruppo di gestione;
  - Gruppi di lavoro;
- La durata dell'ATS è stata prevista in 5 anni e, in particolare, sino al 31 dicembre 2013.

# CONTRATTO DI RETE

## CASO MESAP

In base al comunicato dell'Unione Industriale di Torino del **21 giugno 2012** risulta che:

“ .... il MESAP, Polo della Meccatronica e dei Sistemi Avanzati di Produzione, è uno dei dodici Poli di Innovazione creati dalla Regione Piemonte. E' gestito dall'Unione Industriale. Oggi è una rete che aggrega Soggetti di varia natura: 160 Imprese, di cui 129 PMI e 32 grandi Imprese, Università e Politecnico di Torino, 9 Centri di Ricerca (CNR, COREP, CSP, Envipark, IIT, Inrim, Istituto Boella, Proplast, Tecnogrande). ” .